

n. 2-1/2024 Ruolo Procedimento Unitario

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Claudio Michelucci	Presidente
dott.ssa Antonietta Sacco	Giudice rel.
dott.ssa Caterina Sinico	Giudice

nel procedimento unitario iscritto al n. R.G. 2-1/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata  
promossa in proprio da

**AIELLI Fausto**, (c.f. LLAFST62B11I819P) nato a Somma Lombardo (VA) l'11.2.1962,  
residente ad Arizzano (VB) Via Poma 11, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesca  
Caldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Omegna, Lungo Lago  
Gramsci n. 7, giusta procura agli atti - **DEBITORE**

visto il ricorso depositato in data 25.1.2024, con il quale AIELLI Fausto ha chiesto che venga  
aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in  
quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante è residente ad  
Arizzano (Verbania) e quindi ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2  
e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto  
il debitore (persona fisica non esercitante, attualmente, attività di impresa) non risulta  
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad  
altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o  
insolvenza;

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione  
sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della  
domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;



D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dal debitore nel ricorso;

F) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato che, in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, il relativo provvedimento dovrà essere adottato dal Giudice relatore previa istanza e parere del Liquidatore;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

### PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata del debitore **AIELLI Fausto**, (c.f. LLAFAST62B11I819P) nato a Somma Lombardo (VA) l'11.2.1962, residente ad Arizzano, Via Poma 11;

NOMINA Giudice delegato la dott. Antonietta Sacco;

NOMINA Liquidatore l'OCC, l'avv. Giovanni Giacovelli;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ivi compresa l'abitazione sita in Verbania, Via Montecimolo 69, in comproprietà con la moglie Patrizia Rabaini, la quale ha rilasciato procura a vendere al liquidatore anche la propria quota; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina al Liquidatore, ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

rimette al GD la determinazione dell'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, previa istanza e parere del Liquidatore;



dispone, altresì, che il Liquidatore in prossimità del decorso dei tre anni previsti dall'art. 282 CCII trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Verbania nella camera di consiglio dell'8.2.2024.

Il Presidente

Dott. Claudio Michelucci

Il Giudice rel.

Dott.ssa Antonietta Sacco

